

L'attività alternativa

a cura del prof. Sergio Cicutelli

Buongiorno!

Insegno da anni Religione e nel mio liceo fino ad oggi non si è mai svolta una attività alternativa strutturata: gli studenti o studiavano con l'assistenza oppure uscivano....

Oggi un collega ha chiesto di approvare la "materia" alternativa. Ho subito ribadito trattarsi di attività alternativa.

Poiché l'anno scorso si ventilava l'ipotesi di fare musica al posto dell'ora di religione, potrei avere tutti i riferimenti legislativi e le circolari per prepararmi al prossimo collegio?Grazie

La questione è complessa e non può essere riassunta in una breve risposta. I riferimenti normativi sono in gran parte ancora quelli degli anni Ottanta (comunque ancora in vigore): CCMM 368/85, 131/86, 211/86, 302/86, 11/87, 316/87. In particolare la CM 368/85 vieta di svolgere contenuti curricolari come alternativa, la CM 131/86 suggerisce di scegliere approfondimenti di filosofia, storia ed educazione civica e la CM 302/86 impone di nominare supplenti solo per questi ultimi contenuti, consentendo di ricorrere a personale già in servizio per contenuti diversi. Ma oggi, con l'autonomia scolastica, c'è chi ritiene di potersi muovere più liberamente. Comunque, il collegio deve scegliere l'attività alternativa solo dopo aver raccolto le richieste degli interessati (che potrebbero essere diverse da ciò che desidera proporre il suo collega).

Gentile preside,

sono una docente di ruolo di Religione in possesso oltre al magistero e al baccalaureato di una laurea statale. Il preside della scuola superiore dove insegno mi ha proposto di fare 1ora di attività alternativa alla religione per alcuni alunni esonerati nel corso di un altro collega. Vorrei tanto accettare, ma c'è qualche legge che lo vieta? Le attività riguarderanno la costituzione e l'Unità d'Italia.

Grazie mille e cordiali saluti.

Non ci sono disposizioni che vietino a un Idr di essere incaricato dell'attività alternativa (ovviamente in classi non sue), se rispondente ai criteri individuati dal Collegio dei docenti. La cosa può apparire insolita, ma non illegittima. Comunque, Costituzione e Unità d'Italia sono già argomenti dei programmi di altre discipline di studio e potrebbero costituire un immotivato supplemento di lezione per i non avvalentisi, con conseguente possibile discriminazione a carico degli avvalentisi.

Salve,

sono una docente di Scuola dell'Infanzia e vorrei rivolgerle una domanda sulla figura dell'insegnante di religione, poiché ho constatato su vari siti che lei è presentato come esperto dell'Irc. Mi è stato riferito che l'insegnante di religione è una docente a tutti gli effetti, con gli stessi diritti e doveri di tutte le altre maestre e che, pertanto, può fare anche sostituzioni. Al contempo, però, alcuni dicono che nell'ora di religione l'insegnante di sezione (parlando, naturalmente, di scuola dell'infanzia) è tenuta a restare in aula in compresenza. Sbaglio o c'è una contraddizione di termini?

Spero che almeno lei mi possa dare chiarimenti in merito, eventualmente, se possibile, con il riferimento a qualche normativa da poter consultare de visu.

Nel ringraziarla le porgo i miei cordiali saluti.

A norma dell'Intesa Cei-Mpi, Dpr 751/85, l'Idr specialista interviene quando non sia disponibile o idoneo l'insegnante di classe o sezione. Le due figure sono pertanto alternative e non c'è nessuna necessità (e tantomeno obbligo) che l'insegnante di sezione rimanga in compresenza durante le ore di Irc. Se c'è lo specialista vuol dire che l'insegnante di sezione non è disponibile o non è idoneo, quindi la sua presenza durante un'ora di Irc è da considerare abusiva perché non ha alcuna competenza sull'insegnamento impartito in quel momento.

Sono una insegnante di Religione nella scuola primaria e, come solitamente accade ad ogni inizio d'anno, sorgono discussioni sui non avvalentisi, poiché non si capisce mai bene quando e come si fanno le richieste. Nella mia scuola si può scegliere ogni momento di togliersi o mettersi. Infatti lo scorso anno, nel secondo quadrimestre, una alunna di quinta elementare è stata "esonerata per motivi di salute" dal dirigente e fatta entrare alla fine della seconda ora (h 10:20), sapendo bene che non erano quelli i motivi, ma per ragioni legate a dinamiche della classe (estraneità alla mia persona) e anche esterne alla scuola.

Nella fattispecie, le mie richieste sono per un alunno che in prima e in seconda elementare si è avvalso dell'Irc, ma quest'anno, a giugno, è stato chiesto l'esonero da parte della mamma che si è "ricordata" che le altre due figlie in precedenza non si erano mai avvalse dell'Irc, per cui ora in terza elementare ha tolto anche il maschio. Invece un'altra mamma, al momento dell'iscrizione del figlio in prima, a gennaio, ha erroneamente sbarrato l'esonero, ora vedendo che nell'elenco il bambino non si avvaleva dell'Irc, si è scusata e, per iscritto, ha chiesto che il figlio venisse riammesso. Che cosa fare?

Bisogna dire che il precedente è dovuto spesso alla cattiva informazione e volontà della dirigenza e della segreteria, per questo richiederei copia della normativa vigente in merito, oppure chiarimenti per poter affrontare la situazione.

La ringrazio per la risposta che mi fornirà.

La normativa è estremamente chiara: la scelta sull'Irc va fatta all'atto dell'iscrizione e non può essere modificata per tutto l'anno al quale si riferisce (si veda la stessa Intesa Dpr 751/85 e la CM 101/10). Eventuali modifiche intervenute fuori dei termini sono pertanto da considerare nulle in entrambi i casi, sia che si tratti di alunni che chiedono di non frequentare più l'Irc, sia che chiedano di iniziare a frequentarlo. Le richieste possono essere accolte solo in relazione al prossimo anno scolastico 2012-13 e non al corrente anno 2011-12. Nel caso di richiesta di modifica per avvalersi dell'Irc, con l'accordo dell'insegnante, gli alunni possono rimanere in classe come "uditori" (quantunque non esista una figura del genere) e diventare alunni effettivi a partire dall'anno scolastico successivo.

Insegno Religione Cattolica nella Scuola dell'Infanzia da 24 anni. Quest'anno in una sezione è presente un bambino che non si avvale dell'Irc (infatti è musulmano) .

Il genitore ha chiesto di farlo rimanere in sezione durante le attività di R.C. come uditore. Mi chiedo: «È legale? Di chi è la responsabilità in quelle ore?».

E poi in una scuola dell'infanzia mi sembra che "uditore" sia un termine poco appropriato, visto che i bambini, dopo i pochi minuti dell'ascolto, hanno bisogno di passare ad altre varie attività. Forse, non sarebbe discriminante nei riguardi del bambino impedirgli di prendere parte alle attività insieme ai suoi amici?».

Sperando di aver esposto con chiarezza i miei dubbi, confido nella sua risposta e la ringrazio.

Se i genitori hanno scelto di non avvalersi dell'Irc, il bambino non deve rimanere insieme agli altri durante le ore di Irc. La richiesta dei genitori è contraddittoria e non dovrebbe essere accolta. La scuola deve invece assicurare al bambino le eventuali attività alternative. La condizione di uditore del resto non esiste e sarebbe possibile solo in qualche occasione continuare a tenere in aula il bambino durante la lezione di Irc, ma non sistematicamente per tutto l'anno.

Gentilissimo prof. Cicatelli,

sono un Idr in una scuola secondaria di 1° grado. Le porgo il seguente quesito, su cui ho avuto risposte diverse e non del tutto chiare: gli alunni non avvalentisi che non abbiano chiesto l'attività alternativa ma "studio individuale assistito", possono essere inseriti in classi non parallele, dove in quel momento non svolga lezione un docente curricolare dell'alunno non avvalentisi? In una classe, poi, dove non si stia svolgendo una lezione di Arte e Immagine, Scienze motorie, Musica o Tecnologia? Il docente accogliente sarebbe tenuto dunque solo alla sorveglianza mentre l'alunno svolge i propri compiti. La normativa dice che, se non si ha la disponibilità di un docente soprannumerario o che sia disponibile a ore eccedenti, può essere nominato un supplente con retribuzione a carico del Tesoro. Questo anche se il docente non impartisce un insegnamento ma "assiste"? Come deve essere interpretato l'aggettivo "assistito"? Spero di essere stata chiara nell'espone il problema. In attesa di risposta, ringrazio e porgo cordiali saluti.

Il personale supplente può essere nominato solo nel caso di attività didattica programmata e non per fare assistenza allo studio individuale. Per questa attività devono provvedere (eventualmente con ore

eccedenti) gli insegnanti già in servizio. È prassi non del tutto regolare quella di inserire i non avvalentisi in classi parallele, dove rimarrebbero solo sotto la vigilanza del docente al momento in servizio, dato che verrebbe meno l'assistenza richiesta (il docente o fa lezione alla classe o assiste i non avvalentisi); soprattutto, agli alunni non deve essere consentito di partecipare a lezioni supplementari di discipline curriculari, costituendo questo un ingiusto e discriminante vantaggio rispetto a coloro che hanno scelto di frequentare l'Irc.

Gent. Prof. Cicatelli,

nel mio liceo finalmente si sta decidendo sulla gestione di coloro che non si avvalgono dell'Irc. Per coloro che scelgono la materia alternativa è tutto chiaro, ma ho poca chiarezza per chi 1) "fa studio assistito" e per chi fa 2) "studio senza assistenza".

Quale scenario di gestione viene fuori dalla normativa? Il docente del primo caso da chi è scelto e pagato? Nel secondo caso, i ragazzi possono girare per la scuola senza nessun tipo di sorveglianza? Dipende dal collegio docenti decidere di affidarli alla sorveglianza di qualcuno, per esempio dei docenti della classe che hanno lezione contemporaneamente alla religione? E nel caso di un rifiuto del collegio docenti a decidere, potrebbe bastare un ordine di servizio del D.S. per risolvere la questione? Lo studio, sia con assistenza sia senza, ha una ricaduta nel credito, nel secondo caso in che modo attraverso il coordinatore? In attesa di un suo chiarimento le invio distinti saluti.

I docenti che assicurano l'assistenza allo studio individuale devono essere individuati dal dirigente in base alle disponibilità personali e di orario (dando la precedenza a chi deve ancora completare l'orario d'obbligo). Nei confronti degli studenti che hanno scelto studio individuale non assistito non viene meno l'obbligo di vigilanza e quindi deve essere assicurata almeno la sorveglianza sulla loro sicurezza; pertanto non possono circolare indisturbati per la scuola, visto che hanno dichiarato di voler svolgere attività di "studio" o di "ricerca". In base all'organizzazione della scuola può svolgere servizio di vigilanza nei loro confronti il personale docente o non docente, gli addetti alla biblioteca o altro personale individuato dal dirigente. Il collegio dei docenti non ha alcun potere di rifiutarsi su una materia che non gli compete e quindi le decisioni spettano al dirigente; comunque, non è corretto assegnare gli studenti a un'altra classe e porli quindi sotto la vigilanza del docente che in quel momento sta facendo lezione, dato che alla fine essi avrebbero la possibilità di partecipare a lezioni supplementari delle materie in quel momento insegnate, con evidente discriminazione a danno di chi invece sta svolgendo le lezioni di Irc. Lo studio individuale ha effetti sul credito scolastico negli ultimi tre anni di corso, alle condizioni previste dalle ordinanze annuali sugli esami (cfr. da ultimo OM 42/11).

Gentile Prof. Cicatelli,

Insegno nella scuola primaria, alcuni alunni non avvalentisi dell'insegnamento della Rc nelle ultime due ore, dietro indicazione della direttrice vanno in altre classi.

Le colleghe di queste classi me li rimandano prima di uscire. Ma alcuni genitori hanno protestato. La dirigente insiste che devono uscire con me e che ci pensa lei a parlare con i genitori. E a me farà un ordine di servizio. È corretto ciò dal punto di vista giuridico? Questi alunni non frequentano e non sono negli elenchi delle classi a me assegnate.

In attesa, ringrazio di cuore.

Se gli alunni sono assegnati ad altre classi, devono uscire con l'insegnante dell'altra classe. Diversamente si configurerebbero come alunni avvalentisi almeno per una parte dell'orario. Le proteste dei genitori sono giustificate, ma la responsabilità di tutto è del dirigente scolastico. Un eventuale ordine di servizio va eseguito, fermo restando che può essere successivamente contestato, anche con esposto all'Usr, da parte dell'Idr e dei genitori.

Gent.mo dott. Cicatelli,

insegno religione in un Istituto di Istruzione Superiore di secondo grado. La Dirigente Scolastica è solita, ogni anno, concedere ad alcuni alunni l'esonero dall'insegnamento della RC ad anno scolastico già avviato, motivando tale prassi come concessione praticamente dovuta, in seguito a richiesta motivata. Quest'anno si è decisamente "allargata", concedendone una decina tra la prima settimana di scuola e l'ultima settimana di ottobre. Vorrei sapere se davvero la normativa vigente le concede questo potere discrezionale o se si tratta solo di una sua personalissima interpretazione.

Si tratta in questo caso di una personalissima e irregolarissima interpretazione della dirigente, dal momento che tutta la normativa ribadisce in più occasioni che la scelta va effettuata "all'atto dell'iscrizione", cioè in gennaio-febbraio, e vale per l'intero ciclo di studi o almeno per l'intero anno. Il comportamento della dirigente viola le istruzioni impartite ogni anno con apposita circolare ministeriale (cfr. da ultimo CM 101/10), ma soprattutto viola il DPR 751/85, che è legge dello Stato in applicazione del Concordato (per cui si configura anche una violazione dello stesso Concordato).

Gentile dott. Cicatelli,

sono un'insegnante di Religione Cattolica della scuola dell'infanzia da circa 10 anni (in possesso di diploma magistrale, laurea in pedagogia, magistero in scienze religiose e decreto di idoneità del Vescovo della Diocesi), in molte occasioni mi è stato chiesto di effettuare una sostituzione per una collega assente in uno dei plessi del circolo in cui mi trovo ad operare, rimanendo inalterato il numero di ore previste dal mio orario di servizio per quel giorno, ma spostandomi in altro plesso e avendo tra gli alunni anche alunni non avvalentisi dell'Irc, e comunque privando della mia attività per quel giorno il plesso in cui ero destinata da orario (con evidenti problemi di aggiustamento didattico ecc.). Vorrei sapere gentilmente da lei se la richiesta fatta dalla direzione e/o segreteria sia legittima, se sia lecito per me rifiutare, e quindi quale sia il comportamento più corretto da assumere. Grazie.

L'Idr deve prestare il suo servizio esclusivamente nell'Irc e l'eventuale destinazione ad altro incarico (anche se momentanea e comunque senza recupero) non è legittima, in quanto priva gli alunni e le famiglie di un servizio espressamente richiesto. La disponibilità a risolvere problemi derivanti dall'assenza di altri docenti può configurarsi come semplice cortesia personale e non può protrarsi nel tempo o diventare soluzione abituale di quei problemi.

Gentile prof. Cicatelli,

sono un'insegnante di RC della scuola secondaria di primo grado.

Mi rivolgo a lei per sottoporle i seguenti quesiti:

1) Può un dirigente scolastico accogliendo la richiesta dei genitori, in corso d'anno (fine primo quadrimestre), provvedere all'esonero dall'Irc di un alunno, già valutato in sede di scrutinio, frequentante la terza classe della scuola secondaria di primo grado, "concedendo" il passaggio all'attività alternativa all'Irc, sottraendolo a una materia (Irc) che era per lo stesso curricolare a tutti gli effetti?

2) Se, come a me sembra, si tratta di un atto per lo meno illegittimo, tale da configurare un abuso di autorità da parte del DS, per quale via è possibile inoltrare, eventualmente, un ricorso e/o presentare un esposto?

Poiché la decisione del DS ha posto in essere una soluzione di continuità, che già produce effetti, conto su una risposta il più possibile sollecita.

Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che mi vorrà concedere.

Il comportamento del dirigente scolastico è indubbiamente illegittimo. La norma è chiarissima: «la scelta ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce» (Dpr 751/85) e sarebbe del tutto illogico accogliere modifiche in corso d'anno, con il rischio di poter arrivare a incidere anche sull'organico dei docenti. L'unica cosa che può fare il dirigente è accogliere la richiesta di modifica che avrà effetto solo a partire dal nuovo anno scolastico. Pertanto il provvedimento è da considerare semplicemente nullo e sembra il caso di segnalare il caso, mediante un esposto all'Ufficio scolastico regionale; l'esposto può essere firmato dallo stesso Idr o dal responsabile dell'ufficio scuola diocesano, e sembra opportuno inviarlo per conoscenza anche al Servizio nazionale Irc della Cei e alla Direzione Generale per gli Ordinamenti del Miur.

Egregio dott. Cicatelli,

nel mio Istituto Tecnico per Geometri avviene che un collaboratore del Dirigente, in assenza degli insegnanti, divide gli alunni e li distribuisca per classi con la sola indicazione, nel foglio delle sostituzioni, dall'1 al 9 in elenco classe in classe 3aB; dal 10 al 18 in classe 2aA. Mi sono rifiutato di accogliere gli alunni in aula di Irc in assenza di un formale ordine di servizio con i nomi degli alunni, opponendo telefonicamente al Dirigente anche il fatto che i ragazzi mandati nella mia aula erano almeno per metà alunni non avvalentisi dell'Irc e dunque la mia didattica veniva interrotta per impormi la

vigilanza.

*Gradirei per me e i colleghi una sua indicazione di legittimità dell'operato e che cosa possiamo fare.
Grazie.*

La soluzione adottata è palesemente irregolare, ma può costituire - forse - il modo per fronteggiare una emergenza improvvisa. Nella fattispecie si può osservare che l'indicazione del collaboratore del dirigente (di smistare gli alunni nelle diverse classi) costituisce un ordine di servizio: ci si può opporre, ma va eseguito se reiterato per iscritto. Il fatto che alcuni degli alunni smistati non si avvalgano dell'Irc non giustifica il rifiuto, poiché l'insegnante non deve interrompere la sua lezione per effettuare la vigilanza sui nuovi arrivati, ma limitarsi ad accoglierli in aula e proseguire nel suo lavoro. Del resto, anche nelle altre aule si verificano situazioni analoghe con alunni che si trovano ad assistere a lezioni di un diverso anno di corso. Quindi il disagio è generalizzato e il problema andrebbe risolto a livello di istituto, cercando di non ricorrere troppo spesso a una soluzione giustificabile solo in condizioni di emergenza.

Eg. prof. Cicatelli,

sono un'insegnante di RC, lavoro sia nella scuola primaria che nella scuola dell'infanzia, vorrei sapere se nella scuola materna la collega di sezione è tenuta a stare in sezione con me durante l'ora di Religione, dunque in compresenza, oppure può decidere lei di non rimanere?

Grazie mille per la cortese attenzione che darà al mio quesito.

L'insegnante di sezione non dovrebbe rimanere in aula durante l'ora di Irc in quanto non idonea a tale attività. Dovrebbe invece essere destinata ad altra attività, ma spesso si invoca una insistente compresenza per evitare di svolgere altri servizi. La responsabilità dell'irregolarità è comunque del dirigente scolastico e non dell'insegnante, che non ha facoltà di decidere autonomamente cosa fare.

Egr. Prof. Cicatelli,

sono un' insegnante Irc della secondaria di I°, la DS mi ha segnalato che nel prossimo Collegio chiederà l'approvazione per redigere la scheda di valutazione per l'attività alternativa (anche per chi segue studio assistito, lei ritiene che la legge lo preveda); ha fatto riferimento al sistema Spaggiari che prevede "giudizio" per l'Irc e "voto" per l'AA. Già i colleghi dell'AA avevano sollevato delle perplessità sul dover dare un voto ma sarebbero più propensi per un giudizio. Ho appena letto la nota del 9-2-2012. Quali indicazioni, riferimenti legislativi mi può dare?

RingraziandoLa, porgo distinti saluti.

La nota del 9-2-2012 è il riferimento più recente sull'argomento, ma risolve solo il problema della partecipazione allo scrutinio dell'insegnante di attività alternativa con le stesse modalità dell'Irc. Per il resto, da oltre 20 anni non ci sono istruzioni amministrative in materia e si deve quindi risalire alla CM 11/87, che individuava una sostanziale parità di trattamento nella valutazione dell'Irc e delle attività alternative, e alla CM 316/87, che riconosceva gli stessi diritti e doveri a entrambi i docenti. La modularistica proposta da Spaggiari deve considerarsi un'interpretazione forzata del quadro normativo: se è vero che il divieto di voto numerico riguarda solo l'Irc, l'uso del voto per le attività alternative introduce un elemento di disparità nel trattamento di alunni avvalentisi e alunni non avvalentisi, dimenticando che le attività alternative traggono la loro esistenza da quella dell'Irc e quindi sarebbe logico applicarvi le stesse modalità non numeriche di valutazione. Non sembra, infine, possibile valutare lo studio individuale, quantunque studio assistito, poiché si tratta di un'attività promossa autonomamente dallo studente e non progettata collegialmente, altrimenti diventerebbe una vera e propria attività didattica alternativa rientrando nel caso precedente.